



COMUNE DI CARPEGNA

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

***PER L'USO DEL GONFALONE,
DELLO STEMMA COMUNALE E DELLA FASCIA
TRICOLORE***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 27/22/2020

INDICE

| | |
|--|----------|
| ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| ART. 2 - IL GONFALONE E LO STEMMA COMUNALI: LORO FOGGIA E SIGNIFICATO | 3 |
| ART. 3 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA DEL COMUNE | 3 |
| ART. 4 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA | 4 |
| ART. 5 - MODALITÀ D'USO | 4 |
| ART. 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE | 4 |
| ART. 7 - USO DEL GONFALONE | 4 |
| ART. 8 - PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE | 5 |
| ART. 9 - CUSTODIA DEL GONFALONE | 5 |
| ART. 10 - LA FASCIA TRICOLORE | 5 |
| ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE | 6 |

Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del gonfalone, dello stemma comunale e della fascia tricolore in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il presente regolamento disciplina altresì l'uso della Fascia tricolore.

Art. 2 - IL GONFALONE E LO STEMMA COMUNALI: LORO FOGGIA E SIGNIFICATO

1. Lo stemma civico del Comune di Carpegna è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2008.
2. Come attributo della personalità, esso è proprio del Comune in quanto ne è titolare.
3. Lo stemma è così blasonato: tagliato dalla sbarra ondata, diminuita d'oro, il primo di verde, al cavallo inalberato, rivoltato, d'argento, il secondo di azzurro, alle tre ancore, poste una, due, la terza in palo sotto la prima, di argento. Ornamenti esteriori da Comune.
4. Il Gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale.
5. Il gonfalone è così descritto: drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 3 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA DEL COMUNE

1. Lo stemma comunale, così come descritto all'art. 2, ha lo scopo di contraddistinguere il Comune di Carpegna in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dal Comune stesso, è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 4.

Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- a) nella carta d'ufficio;
- b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione comunale;
- c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
- d) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
- e) sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso pubblico;
- f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dalla Amministrazione comunale per ragioni di rappresentanza;

Regolamento per l'uso del gonfalone, dello stemma comunale e della fascia tricolore

g) su automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.

2. Lo stemma contraddistingue inoltre la partecipazione del Comune ad iniziative promosse ed attuate a qualsiasi titolo e forma con Enti locali, Enti pubblici, Società, associazioni e cittadini, sempre nell'interesse pubblico locale e a fini di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa in tutti i campi dell'agire umano. L'autorizzazione all'uso è obbligatoria con le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 4 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA

1. Il legale rappresentante dell'ente o associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale deve presentare domanda al Comune accompagnata da una relazione illustrativa sulle ragioni dell'uso e sull'esistenza delle condizioni per la concessione in uso dello stemma.

2. Spetta al Sindaco valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento e autorizzare la concessione in uso dello stemma comunale.

3. La Segreteria provvede a notificare all'ente, associazione, istituto o società richiedente, copia del provvedimento sindacale di concessione in uso dello stemma comunale.

4. L'atto di concessione può dettare alcune disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'ente, istituto, associazione o società concessionaria.

Art. 5 - MODALITÀ D'USO

1. Lo stemma comunale potrà essere utilizzato dall'ente, associazione, istituto o società che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale del Comune.

Art. 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, il Sindaco revoca la stessa, con espressa motivazione.

Art. 7 - USO DEL GONFALONE

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

2. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa e anche della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

3. Analogamente, l'Amministrazione Comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

Regolamento per l'uso del gonfalone, dello stemma comunale e della fascia tricolore

4. Per le altre manifestazioni, la presenza del gonfalone viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 8 - PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE

1. Il Gonfalone è portato da un Agente di Polizia Locale che ne costituisce la scorta. In caso di necessità potrà essere retto da un altro dipendente a ciò autorizzato.
2. La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
3. In occasione di cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, militari, religiose o patriottiche, il Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
4. Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia e/o Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
5. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
6. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a quest'ultime.
7. Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.
8. Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.
9. In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

Art. 9 - CUSTODIA DEL GONFALONE

1. Il Gonfalone è custodito nel palazzo Municipale – Sala Consiliare.

Art. 10 - LA FASCIA TRICOLORE

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, nell'espletamento delle funzioni sindacali che sono di capo dell'Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo. Il Sindaco potrà farsi rappresentare nell'esercizio delle funzioni indicate con l'uso di tale distintivo da un Assessore, dal Presidente del Consiglio Comunale o da un Consigliere Comunale, a ciò espressamente delegato.
3. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 70 del d.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.